



pubblicità

COMUNE DI FRANCOFONTE

Provincia Regionale di Siracusa

DETERMINA SINDACALE

N. 10 DEL 28.07.2015

OGGETTO : ADEGUAMENTO DELL'INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA 1) NONCHÉ DI RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E POSIZIONE ORGANIZZATIVA A CONTRATTO EX ART. 110 COMMA 1 DEL TU. EE. LL. PER LA DIREZIONE DEL SETTORE IV RELATIVO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, IN FORZA DEL PRINCIPIO DI DIRITTO RIBADITO DA CASSAZIONE CIV. N. 478/2014 . INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA SINDACALE N. 1/2014 E DEGLI ATTI NEGOZIALI CONSEGUENTI.

premesse:

- che con deliberazione di Giunta Municipale n.150 del 28/10/2013 "Misure organizzative riguardanti l'organigramma del Comune, Suddivisione del settore tecnico nei settori urbanistica e lavori pubblici", è stata modificata l'area tecnica sopprimendo il Settore Tecnico e costituendo due unità organizzative: Lavori Pubblici Settore IV ed Urbanistica Settore IV;
- richiamata la Determina Sindacale n°1 del 03/01/2014, con la quale, a seguito di procedura comparativa, veniva conferito al Dott. Arch. Daniele Inserra nato a Lentini il 18 agosto 1962, residente in Carlentini (SR) in Via del mare n.122, C.F. NSRDNL62M18F532E, l'incarico part-time verticale al 50% (18 ore settimanali) ed a termine, di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D - pos. Economica 1) ex art.110 comma 1 del TU. EE. LL. nonché di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e posizione organizzativa a contratto per la Direzione del Settore II relativo al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Francofonte, fino al 30/06/2014 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di lavoro;

VISTA la precedente determina sindacale n.18/2014;

VISTA la precedente determina del Responsabile Risorse Umane n° 20/2014;

VISTA la precedente Determina Sindacale n. 21/2014, con la quale l'incarico veniva prorogato sino al 31/12/2014;

VISTA la precedente Determina Sindacale n° 02 del 21/01/2015, con la quale veniva prorogato fino al 28/02/2015;

VISTA la precedente Determina Sindacale n° 5 del 25/03/2015, con la quale veniva prorogato fino al 30/04/2015;

VISTA la precedente Determina Sindacale n° 7 del 20/05/2015, con la quale veniva prorogato fino al 30/06/2015;

Ciò posto e ritenuto che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 478 del 13 gennaio 2014 le funzioni di nomofilachia devolute alla Corte di Cassazione hanno indotto la stessa a formulare il seguente principio di diritto:

"In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D.L. n. 155 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168/2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già il D. Lgs. n. 267 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U.E.L.), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile ed oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato"

Ritenuto, pertanto, che, a mente di tale indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, deve essere ritenuta illegittima l'apposizione di un termine finale all'affidamento di un contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 inferiore ad anni tre decorrenti dalla sua stipulazione.

Considerato che, pertanto, è doveroso ripristinare, nel caso in esame, la legittimità degli atti amministrativi sottostanti alla stipula del contratto a tempo determinato, in forza dei quali l'arch. Daniele Inserra è stato incaricato dello svolgimento dell'attività di Responsabile del Settore LL.PP., ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, provvedendo che l'originario contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 03/01/2014 - siccome nel prosieguo del rapporto di lavoro modificato ed integrato - abbia scadenza minima alla data del 02/01/2017, salvo eventuali proroghe fino alla durata di scadenza del mandato elettivo del Sindaco, se di maggiore durata.

Per quanto espresso in premessa

Visto il comma 1 dell'art. 110 del T.U.E.L., D.Lgs. n.267/2000, regolante la disciplina in materia di conferimento di incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabile dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la dotazione organica dell'ente;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per il profilo da ricoprire;

Visto il vigente C.C.N.L. - Comparto Regioni ed Enti Locali;

DETERMINA

- 1) Di integrare la Determina Sindacale n. 1 del 03/01/2014 - siccome nel prosieguo del rapporto di lavoro modificata ed integrata - prevedendo che il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato, a seguito di procedura di evidenza pubblica, con il Dott. Arch. Daniele Inserra abbia durata fino al 02/01/2017, salvo eventuali proroghe fino alla durata di scadenza del mandato elettivo del Sindaco, se di maggiore durata.

Manda ai Responsabili dei servizi interessati per l'adozione degli atti di gestione conseguenti.

IL SINDACO



SALVATORE PALERMO

UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario⁴, vista la superiore determinazione del Responsabile del Servizio, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, 5° comma della Legge n. 142/90 e così come sostituito dall'art. 6 comma 11 della Legge n. 127/97 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile.

A P P O N E

al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Addi 28 LUG. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo comunale on-line per giorni 15 consecutivi..

Addi _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
